

Codice di Condotta Internazionale della multinazionale Coca-Cola

Il presente Codice è un insieme di norme internazionali e di convenzioni internazionali fra la multinazionale Coca Cola e le organizzazioni sindacali dei suoi lavoratori, sotto l'aspetto lavorativo, sociale, ambientale, politico, culturale e di salute basati sulle Norme Internazionali del Lavoro NIL dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro OIL (Normas Internacionales de Trabajo NIT de la Organización Internacional del Trabajo OIT), nella dichiarazione tripartita dei Principi sulle Compagnie Multinazionali e la Politica Sociale, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro nella sua riunione di Ginevra del mese di Novembre del 1977, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Accordi Internazionali dei Diritti Civili e Politici e l'Accordo Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali.

Si intenda per Norme Internazionali del Lavoro NIL, i convegni, protocolli e raccomandazioni, che compongono l'attività normativa dell'organizzazione internazionale del lavoro OIL.

Coca Cola si impegna a rispettare ognuna delle norme che fanno parte del presente Codice di Condotta, e garantisce che le imprese che abbiano la franchigia per la produzione, distribuzione, vendita, ed altri lavori propri della sua funzione sociale, rispetteranno gli accordi sindacali e gli accordi e/o convenzioni internazionali che proteggano i diritti e le rivendicazioni dei lavoratori e lavoratrici in qualsiasi parte del mondo.

La multinazionale Coca Cola si impegna a rispettare il seguente Codice di Condotta per il quale si attiene alle seguenti norme:

1. Coca Cola riconosce i sindacati come interlocutori validi per le trattative delle questioni lavorative su scala internazionale e nei suoi rispettivi paesi, in rappresentanza di tutti i lavoratori.
2. Coca Cola garantisce che la giornata lavorativa dei suoi lavoratori sarà giusta e la retribuzione degna e che i suoi lavoratori godranno del tempo necessario per il riposo e lo sviluppo dei propri interessi e per lo studio.
3. Coca Cola promuoverà i servizi per la salute necessari e di buona qualità per il benessere dei suoi lavoratori e dei suoi familiari, e controllerà la salute occupazionale, la sicurezza e l'igiene degli stessi.
4. Coca Cola non promuoverà il lavoro forzato, i maltrattamenti fisici e mentali in nessuna delle sue dipendenze.
5. Coca Cola offrirà la formazione, l'allenamento tecnico e lo sviluppo professionale necessario, richiesto dai lavoratori in vista di loro promozioni a nuovi incarichi, per ragioni di innovazioni tecniche o migliorie tecnologiche del suo processo produttivo. Coca Cola promuoverà l'uguaglianza salariale sul lavoro e non

- porrà alcuna discriminante per ascendere a nuovi incarichi.
6. Coca Cola non utilizzerà per la produzione dei suoi prodotti materia prima geneticamente modificata (transgenica), non patrocinerà l'agro terrorismo e garantisce la qualità dei suoi prodotti.
 7. Coca Cola, con il fine di mitigare gli effetti sociali, reintegrerà i lavoratori che a causa di chiusure in base ai piani di produzione o di altre situazioni dell'azienda siano ritirati dai propri incarichi o posti di lavoro, in altri impieghi o quadri della compagnia senza pregiudicare i loro salari, condizioni di lavoro, di salute e cultura.
 8. Coca Cola garantirà il ritorno e la restituzione del proprio posto di lavoro o di uno migliore, con gli stessi salari e rivendicazioni di cui godeva al momento del licenziamento o con quelli che al momento potrebbero risultare prodotti dalle negoziazioni di plichi di petizioni ai lavoratori che abbiano dovuto essere spostati e/o esiliati per ragioni politiche, con piani speciali di lavoro, educazione, alloggio, divertimento, e salute per garantire la loro riassunzione secondo le loro esperienza e le loro conoscenze. Ugualmente garantirà che questi lavoratori e/o i suoi familiari godano dell'attenzione professionale e medica che richiedano a causa di violenza psicologica, fisica, culturale, politica, economica a cui siano stati sottoposti da parte dei loro persecutori.
 9. I funzionari di Coca Cola che contribuiscano o abbiano contribuito, collaborato, partecipato, perseguito politiche criminali e/o violatrici dei diritti umani dei lavoratori e delle comunità, saranno automaticamente svincolati dal loro lavoro e messi a disposizione delle autorità competenti affinché vengano giudicati per le loro azioni.
 10. Coca Cola non utilizzerà testimoni segreti, senza volto o prestanome qualora debba intentare azioni giudiziarie contro i suoi lavoratori o terzi. In caso lo abbia fatto, svelerà dinanzi le comunità e la giustizia i nomi dei compromessi affinché paghino per le loro azioni sotterranee, coperte e criminali, con cui cercavano in primo modo l'annientamento fisico degli implicati, e della organizzazione sindacale.
 11. Coca Cola non contratterà per l'esecuzione di nessuno dei suoi lavori e/o delle funzioni sociali, personali di agenzia temporanea di impiego, pre-cooperative, cooperative, Organizaciones de Trabajo Asociado "Otas" e terziarizzazione. Allo stesso modo si impegna a non dare né contrattare con altre imprese lavori che riguardino lo sviluppo dei propri affari, come stabiliscono i certificati legali di costituzione e funzionamento. I lavoratori che facciano qualsiasi lavoro che debba realizzare l'azienda per il compimento della sua funzione sociale avranno esclusivamente un contratto di lavoro a termine indefinito e le loro prestazioni sociali, culturali, ricreative, salariali e di quelle di cui debbano godere, saranno decisi da Coca Cola e il rispettivo sindacato.
 12. Per questa ragione, la multinazionale Coca Cola farà un contratto a termine inde-

finito a tutti i suoi lavoratori che momentaneamente si trovino al suo servizio sotto forma di terze imprese o con contratti civili. Ugualmente, restituirà gli incarichi di lavoro delle convenzioni collettive che ha soppresso, e all'interno delle stesse reincorporerà i lavoratori, una volta che siano stati reintegrati in migliori condizioni economiche, sociali, culturali, e di benessere di cui godevano al momento del loro licenziamento, trasferimento o rinuncia.

13. Coca Cola si asterrà dal fare pubblicazioni tendenziose che conducano a collocare i propri lavoratori e loro familiari in gravi condizioni di insicurezza e in pericolo di vita. Se lo ha fatto, mediante una conferenza stampa e articoli sui giornali nazionali e stranieri rettificherà le informazioni diffuse.
14. Coca Cola rispetta e garantisce il libero esercizio alla sindacalizzazione, alla mobilitazione, alla negoziazione collettiva ed allo sciopero di tutti i suoi lavoratori. Per tanto faciliterà, promuoverà e darà mezzi economici e disponibilità alle organizzazioni sindacali affinché esse possano portare avanti campagne massive di sindacalizzazione e formazione sindacale, (Convenios 87 y 98 de la OIT). Coca Cola rispetta e garantisce i diritti umani dei lavoratori.
15. Coca Cola garantisce che la sua funzione sociale e il suo processo produttivo non causeranno danno all'ambiente, alla biodiversità ed all'ecologia delle regioni dove sviluppa il suo sfruttamento economico; per tanto doterà ognuna delle sue installazioni di impianti di acqua di scarico, con il fine di evitare la contaminazione delle correnti idriche e darà adeguata disposizione ai residui biodegradabili e non. Implementerà congiuntamente con il sindacato e con le comunità piani per la conservazione dell'ambiente, delle sorgenti d'acqua e delle conche idrografiche e darà i sostegni economici necessari.
16. Coca Cola contribuirà annualmente con il presupposto di ognuna delle case di cultura installate dalle comunità nelle località dove Coca Cola abbia piani di produzione, di distribuzione e/o vendita, ugualmente alla fabbrica principale. In questo modo contribuirà alla ricostruzione, difesa e consolidazione della cultura dei popoli del mondo. Ugualmente Coca Cola promuoverà e faciliterà lo stanziamento di risorse economiche affinché attraverso il suo sindacato si dia impulso alla ricreazione e la cultura dei lavoratori.
17. Coca Cola garantisce che non discriminerà alcun lavoratore per ragioni di sesso, cultura, razza o religione, né tanto meno per le sue tendenze politiche, o ideologiche.
18. Coca Cola fornirà le risorse necessarie che siano richieste per la protezione dei dirigenti sindacali che siano minacciati per la loro attività in difesa dei diritti dei lavoratori e delle comunità. Ugualmente trasferirà in altro paese o città i lavoratori che siano in pericolo di essere repressi o uccisi. I trasferimenti si faranno di comune accordo con il sindacato ed il lavoratore, cosicché non si trovi in peggiori condizioni lavorative, sociali, culturali, economiche e di salute di quelle di cui godevano nel proprio posto di lavoro e rispettivo incarico.
19. Coca Cola agevolerà tempo e risorse economiche necessarie affinché i sindacati

possano realizzare campagne di recupero della memoria storica, di diffusione, promozione e rispetto dei diritti umani.

20. Coca Cola si impegna a smilitarizzare i posti di lavoro, gli impianti di produzione, di imballaggio, di distribuzione di vendita e tutti gli incarichi che abbiano a che vedere con lo sviluppo della sua funzione sociale. Per questo motivo non offrirà contratti a membri delle forze armate, di Cooperative di vigilanza, né di nessun'altra istituzione ufficiale o privata che promuova la violenza, e che violi i diritti umani dei lavoratori e delle comunità e che attenti alla sicurezza e la vita della popolazione.
21. Coca Cola concederà i permessi necessari affinché il lavoratore che sia detenuto, incarcerato, sequestrato possa recuperare la sua libertà.
22. Coca Cola non includerà clausole che colpiscano i diritti dei suoi lavoratori e delle sue organizzazioni nei regolamenti interni di lavoro. Per garantirlo sarà nominata una commissione composta da due (2) membri dell'azienda e due (2) del sindacato affinché in un lasso di tempo di sessanta (60) giorni a partire dal suo insediamento provveda ai cambiamenti necessari.
23. Coca Cola si impegna a non fare contratti ai minori d'età per l'esecuzione dei suoi lavori. Ugualmente rispetterà ed applicherà i diritti delle donne ed in nessun caso darà impulso a politiche discriminatorie.
24. Coca Cola non darà impulso al razzismo, al fascismo, all'apartheid e licenzierà ipso facto qualsiasi funzionario che lo faccia e lo condurrà dinanzi le autorità competenti.
25. La multinazionale Coca Cola si impegna a rispettare i diritti umani dei lavoratori e le comunità e darà stretto compimento ai convegni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro "OIL", alle leggi internazionali del lavoro, alle convenzioni collettive e agli accordi extra-convenzionali pattuiti fra il sindacato e Coca Cola.
26. Per i pensionati.
27. Controlli per l'esecuzione del Codice di Condotta. Tenere in conto il presupposto da UITA per Nestlè, rivedendo il letterale e) – appaltatori, subappaltatori, etc.
28. Per la strutturazione del Codice di Condotta si può accogliere la proposta da parte di UITA per i sindacati della Nestlè.